

DISPOSIZIONI DI TRASPARENZA

NUOVA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO

La **Direttiva Comunitaria 2008/48/CE** ha inteso armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di **contratti di credito al consumo**. Il Parlamento italiano, con la legge Comunitaria 2008 ha delegato il Governo al recepimento delle disposizioni recate dalla citata direttiva.

Tale delega è stata attuata con il **decreto legislativo n. 141 del 2010** che ha apportato una serie di **modifiche/integrazioni** alla disciplina contenuta nel **Testo Unico Bancario** (D.Lgs. 385/1993). Il decreto legislativo n. 141/2010 ha a sua volta demandato alle autorità creditizie l'emanazione di alcune ulteriori e specifiche **norme di attuazione**.

Tali norme sono contenute nel **decreto** emanato dal **Ministro dell' Economia e delle Finanze** (in qualità di Presidente del CICR) in data 3 Febbraio 2011 e nelle nuove **Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia** e pubblicate in data 16 febbraio 2011. Gli intermediari finanziari sono tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina entro e non oltre il **1 giugno 2011**.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali disposizioni contenute nelle **sezioni VII e XI delle Disposizioni di Trasparenza di Banca d'Italia** con evidenza degli impatti più rilevanti sulla nostra attuale operatività.

TAEG

Sez. VII, par. 2. definizioni (cfr. art. 121 T.U.B. introdotto dal D.Lgs. 141/2010)

"costo totale del credito", tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

Sez. VII, par. 4.2.4 Tasso annuo effettivo globale

Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

Calcolo del TAEG

Il TAEG è il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed **include le seguenti spese** :

- interessi +
- commissione accessoria +
- commissione finanziaria +
- imposta di bollo +
- spese comunicazioni periodiche +
- polizze obbligatorie poste a garanzia del credito +
- spese di istruttoria

MODULISTICA PRECONTRATTUALE

Riferimenti Normativi

Sez. VII, par. 4.2.1 Disposizioni di carattere generale (cfr. art. 124 T.U.B. introdotto dal D.Lgs. 141/2010)

Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le **informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato**, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato **"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"**. Tali documenti contengono, alternativamente:

- . a) le condizioni offerte alla generalità della clientela, se queste non sono personalizzabili;
- . b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.

I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti **gratuitamente**, attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole. **L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto** o attraverso altro supporto durevole.

Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, il consumatore **ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula**.

Modulistica precontrattuale

- Documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" • Guida all'Arbitro Bancario



LEADERFIN

AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Agenzia Leaderfin di Maria Antonietta Scarpetti
Agente in attività Finanziaria - C.F.: SCRMT50P41D7491 - P.IVA: 07564220965
Via Benedetto Marcello, 20 - 20124 Milano (MI) - Tel: 02 201.565 Fax: 02 2040.0595
IVASS Sez E n° E000283666 – REA/Milano n° 1969552 – Iscr. OAM n° A4521
www.agenzialeaderfin.it - e-mail: info@agenzialeaderfin.it - pec: mariaantonietta.scarpetti@pec.it
www.prestitipubblici.it - e-mail: info@prestitipubblici.it



Finanziario (sempre messa a disposizione della clientela) • Copia idonea per la stipula (pre-contratto)
(sempre consegnata alla clientela dietro esplicita richiesta)

PUBBLICITA'

Riferimenti Normativi

Sez. VII, par. 4.1 Pubblicità (cfr. art. 123 T.U.B. introdotto dal D.Lgs. 141/2010)

Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano – ai sensi dell'articolo 123 del T.U. – le seguenti informazioni:

a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile; b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito; c) l'importo totale del credito (in caso di contratti di credito che attribuiscono il diritto di utilizzare somme entro un certo importo, va indicato il massimale che può essere messo a disposizione del consumatore); d) il tasso annuo effettivo globale e) la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa); l'informazione va inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito non sono stati inclusi nel tasso annuo effettivo globale perché non determinabili in anticipo. f) la durata del contratto di credito; g) l'importo totale dovuto dal consumatore e l'ammontare delle singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in anticipo.

Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, avvalendosi di un esempio rappresentativo. Nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza del TAEG.

Sez. VII, 4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito (cfr. art. 125-novies T.U.B. introdotto dal D.Lgs. 141/2010)

Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori.

Annunci pubblicitari

Ove non presenti riferimenti a tassi o cifre concernenti il costo del credito: • Indicazione della natura di messaggio promozionale +

• Modalità di messa a disposizione del documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" Ove presenti riferimenti a tassi o cifre concernenti il costo del credito:

• TAN (specificando se fisso o variabile) + • TAEG+ • SPESE COMPRESSE nel TAEG + • IMPORTO TOTALE del CREDITO (= Importo Finanziato) + • NECESSITA' DI SOTTOSCRIVERE SERVIZI ACCESSORI CONNESSI (se il relativo costo non è stato incluso

nel TAEG perché non determinabile in anticipo) + • DURATA DEL CONTRATTO + • IMPORTO TOTALE DOVUTO (se determinabile in anticipo) + • AMMONTARE SINGOLE RATE (se determinabile in anticipo)

Il tutto, mediante un ESEMPIO RAPPRESENTATIVO, graficamente evidenziato. Nessuna voce, tra quelle sopra elencate, può avere maggiore evidenza del TAEG.

ASSISTENZA AL CONSUMATORE

Riferimenti Normativi

Sez. VII, par. 4.2.2.2 Assistenza al consumatore (cfr. art. 124 T.U.B. introdotto dal D.Lgs. 141/2010)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del T.U. il finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il consumatore possa – **prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso** ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U. – rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni **aventi ad oggetto:**

- la documentazione precontrattuale fornitagli;

- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; - gli effetti che possono derivargli dalla

conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento. Le procedure assicurano facilità di accesso alle spiegazioni e prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque, attraverso **tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano – ove lo desidera – un'interazione individuale con gli addetti.** Il finanziatore assicura che il personale incaricato di fornire i chiarimenti abbia un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal capo II del titolo VI del T.U. e dalla presente sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato può indirizzare il consumatore verso l'utilizzo di adeguati **strumenti di autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili internet.**

CONTRATTI

Riferimenti Normativi Sez. VII , par. 5. Contratti 5.1 Forma (cfr. art. 125 – bis T.U.B. introdotto dal D.Lgs. 141/2010)

In caso di offerta contestuale di più contratti, non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i quali è richiesta la forma scritta, il consenso del consumatore viene acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

Sez. VII , par. 5.2 Contenuto dei contratti

Fermo restando che le parti possono articolare liberamente il testo del contratto, purché in conformità con quanto richiesto dalla presente sezione, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che le informazioni relative alle condizioni economiche si possono reputare in ogni caso chiare e concise quando il contratto fa rinvio alle " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori ", che in questo caso sono allegate al contratto e ne costituiscono il frontespizio.

Struttura Contratti

- Documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" (Frontespizio) + • Modulo di raccolta dati + • Modulo di raccolta sottoscrizioni + • Regolamento contrattuale +
- Informativa Privacy **A parte**
- Modulo 7A/7B • Condizioni Generali di Assicurazione + Clausole di adesione alle coperture assicurative

DIRITTO DI RECESSO

Riferimenti Normativi

Sez. VII, par. 9.1 Recesso (cfr. art. 125-ter T.U.B. introdotto dal D.Lgs. 141/2010)

Ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U., il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 (cfr. i paragrafi 4.2.2.1 e 4.2.3). In caso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67- duodecies, comma 3, del Codice del consumo.

Il consumatore che recede: - ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso,

una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; - se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso,

restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. Nessuna altra somma può essere pretesa del finanziatore.

Il recesso disciplinato dall'articolo 125-ter del T.U. si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

Recesso del consumatore

- Termine per l'esercizio del diritto: 14 giorni dalla conclusione del contratto • Obblighi del cliente: comunicare il recesso secondo le modalità previste dal contratto, entro il termine previsto e restituire al finanziatore, entro 30 giorni dalla comunicazione, il capitale + gli interessi maturati fino alla restituzione + l'imposta di bollo • Estensione automatica del recesso ai servizi accessori (es. polizze)

RIMBORSO ANTICIPATO

Riferimenti Normativi

Sez. VII, 9.4 Rimborsamento anticipato (articolo 125-sexies D.Lgs. 141/2010)

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. **L'indennizzo non può superare :**

- < o = 1% dell'importo rimborsato in anticipo se vita residua del contratto > 1 anno • < o = 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se vita residua del contratto < o = 1 anno • mai > all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di polizza connessa al contratto di credito trova applicazione l'obbligo di rimborso da parte della Compagnia della quota di premio pagato e non goduto (art. 49 regolamento ISVAP n. 35 del 2010).

L'indennizzo non è dovuto se:

- il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; - il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; - l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Ulteriori adempimenti in **caso di rimborso parziale** Comunicazione al cliente del debito residuo e delle relative modalità di rimborso (nuovo piano di ammortamento).

OFFERTA CONTESTUALE DI ALTRI CONTRATTI (ES. COPERTURE ASSICURATIVE) INSIEME A UN FINANZIAMENTO

Riferimenti Normativi

Sez. XI, par. 2-bis Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento

La scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l'offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo:

a) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali) connessi con l'offerta contestuale di più contratti, con particolare attenzione ai casi in cui il contratto offerto congiuntamente al finanziamento non sia funzionale rispetto alle caratteristiche del finanziamento proposto, a esigenze di presidio del rischio di credito o di conservazione della garanzia;

b) la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente;

c) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito; d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che: - **il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato dell'esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento, anche attraverso un'illustrazione della corrispondente voce della rilevante documentazione precontrattuale (foglio informativo, documento di sintesi, "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori")**. L'informazione va resa sin dal primo contatto con l'intermediario o con il soggetto incaricato dell'offerta e, comunque, non appena emerga la necessità di stipulare il contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito (es. in connessione con la valutazione del merito di credito del cliente);

- sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti; - al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; **in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva;**

e) che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente sia fornita la specifica documentazione precontrattuale eventualmente prevista e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti distinti;

f) **che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento;**

g) il rispetto della disciplina di settore in cui il servizio accessorio eventualmente ricade. Nell'ambito della verifica periodica sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure, prevista dal paragrafo 2, **le competenti funzioni dell'intermediario** tengono tra l'altro conto, con riguardo a quanto previsto dal presente paragrafo, dei reclami pervenuti. **Ai fini del controllo sulla corretta qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o facoltativi esse prendono altresì in considerazione: le politiche di sviluppo che fissano obiettivi di budget; la struttura delle deleghe; l'iter di concessione del credito; i sistemi premianti che favoriscono significativamente la vendita di servizi accessori assieme a finanziamenti; l'incidenza dei finanziamenti commercializzati assieme a servizi accessori sul volume complessivo di ciascuna tipologia di contratti, con riferimento all'intera azienda ovvero a singoli sportelli o soggetti incaricati dell'offerta.**